

Soccombenza parziale dell'attore e soccombenza reciproca

Va data adesione all'orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore – ancorché soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca: la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

NDR: in tal senso Cass. n. 22381/09 e n. 134/2013.

Tribunale di Firenze, sentenza del 27.1.2020

...omissis...

In rito.

In limine, l'eccezione di indeterminatezza della costituzione di pegno per insufficienza dell'indicazione del credito garantito, seppur formulata per la prima volta espressamente in sede di prima memoria istruttoria, deve ritenersi ammissibile e quindi suscettibile di disamina nel merito, costituendo essa, come del resto rilevato dalla stessa difesa del omissis nella seconda memoria istruttoria, una mera specificazione (la cui effettuazione in sede di prima memoria istruttoria è consentita dallo stesso dettato letterale dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) della già avvenuta deduzione, sin dall'atto introduttivo dell'opposizione, del difetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per la costituzione del pegno. Né, del resto, vale a condurre a conclusioni opposte la necessità di riqualificare la questione, prospettata dalla parte opponente in termini di nullità e di invalidità della costituzione di pegno, in termini di inopponibilità a terzi creditori della prelazione pignoratizia - riqualificazione comportante la non rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione (ex multis, Cass. n. 19059/06) - , precludendo il meccanismo processuale della (consentita) specificazione o precisazione di un'eccezione tempestivamente sollevata l'operatività della decadenza dall'attività assertiva a prescindere dalle eventuali correttezza o erroneità della qualificazione giuridica della prospettazione della questione da parte dell'eccipiente: in altri termini, a fronte della medesima doglianza, dapprima genericamente formulata in

sede di atto introduttivo e quindi specificata nella sede all'uopo deputata, deve ritenersi irrilevante l'errore commesso ab origine nella qualificazione giuridica della questione sollevata.

Nel merito

Verifica dei requisiti di legge dell'atto costitutivo di pegno Venendo, dunque, alla disamina del merito dell'opposizione, occorre anzitutto prendere atto della mancata riproposizione, negli atti successivi a quello introduttivo, dell'eccezione relativa al mancato rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina in tema di intermediari finanziari sulla registrazione e la trascrizione delle garanzie su strumenti finanziari – omissione da intendersi quale implicita rinuncia all'eccezione, comunque meritevole di reiezione, siccome infondata, incontestata e documentata essendo l'avvenuta contabilizzazione del pegno nello specifico conto indicato nel contratto, adempimento previsto ai fini della regolare registrazione della garanzia dall'art. 45 Reg. Consob n. 11768/98, richiamato nel corpo della pattuizione costitutiva del pegno (art. 1 sez. 1, pag 3 doc. 10).

Quanto, invece, all'eccezione relativa alla mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la costituzione del pegno, com'è noto, al cospetto di credito garantito eccedente l'importo di euro 2.58, l'art. 2787, comma 3 c.c. subordina l'opponibilità ai terzi della prelazione derivante dal pegno al ricorrere congiunto di tre requisiti:

- la presenza di una scrittura di data certa, - la sufficiente indicazione della cosa data in pegno, - e la sufficiente indicazione del credito garantito.

Quanto al primo requisito, è appena il caso di ricordare come il S.C. abbia in più occasioni chiarito che il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, spettando eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata (cfr., ex multis, Cass. n. 9482/02). Ciò posto, nell'ipotesi di specie, l'atto costitutivo del 28/03/14, al pari dell'atto integrativo del 07/08/15, risulta correttamente costituito con atto scritto e sottoscritto munito di data certa mediante il meccanismo della c.d. "datacertazione", costituito dall'apposizione di marca temporale da parte di soggetto abilitato (Infocert) attestante la contestualità della scrittura rispetto alla data di apposizione della marca.

Del pari, deve ritenersi rispettato il secondo dei suesposti requisiti, risultando specificamente indicato il bene oggetto della garanzia pignorizia, costituito da titoli obbligazionari puntualmente descritti con indicazione dei relativi ammontare, soggetto emittente, codice di emissione, tipologia, scadenza (omissis).

Per contro, non può ritenersi rispettato il requisito della sufficiente indicazione del credito garantito, non essendo possibile identificare, dalla lettura del contratto costitutivo di pegno e del suo atto integrativo, quale tra i crediti vantati a vario titolo da omissis verso omissis sia quello coperto dalla garanzia pignorizia.

È ben vero, infatti, che, come in più occasioni chiarito dal S.C., affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva di pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne l'identificazione (cfr., e plurimis, Cass. n. 7794/91; n. 5561/04; n. 3674/14)", e dunque che l'indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori, che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignorizio, se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita nel nostro ordinamento la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato; e costituisce, inoltre, principio altrettanto consolidato quello per cui la sufficiente indicazione del credito garantito richiesta dall'art. 2787 c.c. può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino

all'identificazione del credito in questione, presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili all'individuazione del credito e della cosa, non ricorrendo la genericità dell'indicazione quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti (Cass. n. 20669/07).

Ora, nell'ipotesi di specie, omissis. Sennonché, pur avendo la Banca opposta adeguatamente provato, mediante le produzioni documentali, l'avvenuta concessione di affidamento in una pluralità di forme tecniche, e pur dovendosi ritenere adeguatamente spiegata dall'intervenuta fusione della predetta Banca con omissis e dal successivo mutamento di filiale (circostanze rese note alla correntista e al datore di pegno, suo socio e titolare del potere di firma sul conto: cfr. lettera del 06/11/13, di preavviso del passaggio del conto e del finanziamento acceso su di esso alla nuova filiale e di comunicazione delle nuove coordinate bancarie) la circostanza della mancata corrispondenza dell'istituto bancario (omissis) concedente l'affidamento con il creditore garantito dal pegno (omissis), dagli elementi di collegamento forniti nella scrittura costitutiva non risulta possibile associare la costituzione di pegno a nessuna delle linee di credito intercorrenti tra omissis e omissis al momento della formazione della garanzia: in primo luogo, invero, pur essendo il credito garantito indicato come apertura di credito, ossia come concessione di credito normalmente correlata a un rapporto di conto corrente, non risulta nell'atto costitutivo alcuna menzione di uno specifico rapporto di conto corrente cui la linea di credito accederebbe; circostanza, questa, potenzialmente foriera di incertezza, emergendo, invece, dalla lettura del documento di sintesi delle varie forme di affidamento concesse dalla già omissis l'intercorrenza con la Banca di due distinti rapporti di conto su cui le linee di credito accederebbero (il n.114823, poi modificato nel 132672 a seguito della fusione, e il n. 237182); peraltro, a ben vedere, nell'ipotesi di specie, l'indeterminatezza del credito garantito non deriva già da una carenza di indicazione di elementi di identificazione e da un eccesso di genericità nella descrizione del credito garantito, quanto piuttosto dalla descrizione, nel corpo dell'atto costitutivo, di elementi di identificazione privi di riscontro nel novero dei rapporti di crediti intercorrenti tra la debitrice principale e la Banca garantita al momento della concessione di garanzia (di talché, a ben vedere, a fronte di un siffatto quadro documentale, qualsivoglia CTU si sarebbe rivelata esplorativa, se non addirittura, ipotizzando come formulabili i quesiti come articolati da omissis nelle proprie richieste istruttorie, superflua e ininfluyente, in quanto afferente a dati fattuali già emergenti ex actis e di per sé inidonei a chiarire il collegamento tra il credito indicato nell'atto costitutivo di pegno e le linee di credito richiamati dalla omissis e accordate alla debitrice garantita): anzitutto, invero, quanto alla descrizione della natura della fonte del credito garantito, occorre rilevare come, dalla lettura delle produzioni fornite dalla Banca, non sussista corrispondenza, per ammontare, durata e modalità di godimento, tra la linea di credito delineata nell'atto costitutivo di garanzia e il contratto di apertura di credito in conto corrente datato 14/12/06, avente a oggetto la concessione di credito per 2.000.000,00 euro, a tempo indeterminato, e senza specificazione delle modalità e delle forme di utilizzo del credito; ancora, la mancanza di corrispondenza sotto il profilo della durata temporale e dell'ammontare del credito garantito precludono l'identificazione di quest'ultimo in quella, tra le quattro forme tecniche di affidamento concesse in data 14/12/06 dalla Banca, denominata "omissis"; a ben vedere, in ultima analisi, la descrizione delle plurime modalità di utilizzazione del credito concesso – in effetti corrispondenti, nel loro insieme, alle quattro diverse forme tecniche in cui è stato concesso affidamento alla correntista, in risposta a un'unica domanda della correntista e mediante un unico coevo atto costitutivo datato 14/12/06 - indurrebbe a ritenere genericamente richiamate dal contratto di pegno la complessiva operazione consistente nella concessione di affidamento con varie

modalità di fruizione da parte della Banca al correntista; sennonché, così opinando, non si spiegherebbe il riferimento contenuto nella scrittura di pegno a una determinata data di scadenza della linea di credito (laddove, invece, le quattro forme tecniche di affidamento concesse risultano tutte a revoca), né tantomeno sussisterebbe corrispondenza tra l'importo oggetto di affidamento (pari a totali 6.000.000,00 euro) e quello indicato nella descrizione del credito garantito; né, tantomeno, si giustificherebbe il richiamo espresso a una forma di concessione di credito (quella dell'apertura di credito) ben diversa, per tipologia e modalità automatica di fruizione ed erogazione di liquidità, dalle operazioni c.d. di "castelletto di sconto" o di anticipi dietro presentazione di titoli. Né, tantomeno, risulta in alcun modo provato che la garanzia prestata si riferisse a crediti ancora da sorgere, ossia di futura costituzione al momento della costituzione del pegno, non avendo la Banca dimostrato la concessione, in data successiva alla sua stipula e a quella dell'atto integrativo, di ulteriori linee di credito dotate delle specifiche caratteristiche - in termini di forme tecniche di fruizione del credito, di ammontare e di durata - indicate nell'atto costitutivo.

Sulle conseguenze dell'omessa "sufficiente identificazione" del credito garantito: riqualficazione della domanda attorea.

Ciò posto, peraltro, occorre rilevare come, stando al tenore letterale della norma impositiva dei requisiti contenutistici dell'atto costitutivo, non a caso rubricata "prelazione del credito pignoratorio", e alla condivisibile lettura alla stessa fornita in più occasioni dal S.C., la sanzione contrattuale applicata all'insufficiente identificazione del credito garantito, lungi dal rinvenirsi nell'invalidità in sé e per sé del contratto costitutivo di pegno, si risolve invece nell'inopponibilità a terzi della prelazione pignoratoria: in altri termini, ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", l'indeterminatezza del credito garantito comporterà unicamente l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (Cass. n. 24790/16; n. 7214/09) e il ripristino della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c. e della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. in ipotesi di procedure concorsuali coinvolgenti il debitore principale.

Di qui la necessità della riqualficazione della domanda attorea, potendo essere oggetto di pronuncia solamente l'accertamento dell'insussistenza del diritto della omissis a farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori sulla cosa ricevuta in pegno, ma non anche la condanna della medesima opposta allo svincolo dei titoli di proprietà dell'opponente, o comunque l'ottenimento degli effetti restitutori consequenziali a una pronuncia declaratoria di invalidità e inefficacia del contratto di pegno tout court.

Peraltro, è appena il caso di osservare come, attesa la titolarità in capo a soggetto terzo rispetto al titolare dal lato passivo del credito garantito della proprietà dei beni oggetto del costituito pegno, in sostanza, il venire meno della prelazione pignoratoria nei confronti di terzi creditori del garantito comporti anche la sopravvenuta perdita, se non del titolo giustificativo dal punto di vista giuridico, quantomeno di ogni pratica utilità del vincolo di indisponibilità costituito sulla cosa data in pegno.

Spese di lite.

In considerazione dell'avvenuta riqualficazione della domanda, comportante il rigetto della stessa nella parte in cui ha ad oggetto la condanna di controparte allo svincolo dei titoli, ricorre il presupposto della reciprocità della soccombenza legittimante, in applicazione del disposto dell'art. 92, comma 2 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, la compensazione delle spese di lite in ragione di metà, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore - ancorché soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca (Cass. sent. n. 22381/09: "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e

che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo"; più recentemente, ord. n. 134/2013); ferma invece a carico di parte opposta, in ragione della sua soccombenza sostanziale prevalente, la rifusione, in favore dell'opponente, delle restanti spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori medi relativi alle fasi introduttiva e di studio e dei valori minimi relativi alla fase istruttoria e a quella decisoria, tenuto conto della natura documentale della vertenza e della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Banco omissis, a farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori di omissis SPA sui titoli omissis; dichiara compensate le spese di lite tra le parti in ragione di metà e condanna Banco omissis, alla rifusione, in favore del omissis, delle restanti spese di lite, che liquida in euro 607,00 a titolo di spese e in euro 5.755,5 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre a spese generali forfetarie.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola